



Bruxelles, 24 settembre 2021
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0107(COD)

11832/21
ADD 1 REV 2

CODEC 1216
DRS 44
COMPET 632
ECOFIN 843
FISC 143

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

Dichiarazione della Croazia

La Croazia sostiene pienamente la trasparenza fiscale. Ciononostante è del parere che l'articolo 115, TFUE sarebbe una base giuridica più adeguata rispetto all'articolo 50, paragrafo 1, TFUE. La Croazia ritiene che la direttiva che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dovrebbe essere basata sull'articolo 115, TFUE, poiché sia l'obiettivo sia il contenuto della proposta si riferiscono a "disposizioni fiscali", e ritiene pertanto che la proposta avrebbe dovuto essere discussa in sede di Consiglio ECOFIN, tenendo debitamente conto delle pertinenti norme procedurali.

La Croazia inoltre è del parere che la direttiva modificativa concordata non debba costituire un precedente per il voto a maggioranza qualificata nei futuri processi decisionali in materia fiscale.

Dichiarazione di Cipro, Repubblica ceca, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Svezia

Nonostante il sostegno generale espresso da tutti a favore della trasparenza fiscale e le discussioni costruttive agevolate dalla presidenza, Cipro, la Repubblica ceca, l'Ungheria, l'Irlanda, il Lussemburgo, Malta e la Svezia continuano a nutrire dubbi circa la base giuridica della presente proposta di direttiva e ritengono che la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito debba fondarsi sull'articolo 115, TFUE, in quanto sia l'obiettivo sia il contenuto della proposta si riferiscono a "disposizioni fiscali"; respingendo pertanto l'adeguatezza della base giuridica della proposta iniziale, ossia l'articolo 50, paragrafo 1, TFUE.
